

## **Italia: la Commissione invia un ultimo avvertimento riguardo a possibili penalità per le discariche abusive e avvia una procedura concernente le acque reflue**

IP/09/ 1029

Bruxelles, 25 giugno 2009

***La Commissione europea prosegue l'azione legale intrapresa nei confronti dell'Italia a causa di violazioni della normativa ambientale dell'UE con riguardo al trattamento dei rifiuti e delle acque reflue. Nella prima procedura, la Commissione ha deciso di inviare all'Italia l'ultimo avvertimento scritto concernente le penalità che potrebbero esserle comminate se non intraprenderà azioni tempestive per chiudere e bonificare migliaia di siti illegali e incontrollati di smaltimento dei rifiuti nell'intero paese. Nel 2007 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha condannato per tali siti l'Italia, che deve tuttavia ancora adottare le misure occorrenti per conformarsi alla sentenza. La seconda procedura si riferisce al mancato rispetto degli obblighi in materia di trattamento delle acque reflue. Sono circa 500 i centri urbani che non possiedono un impianto di trattamento delle acque reflue conforme alle norme comunitarie.***

Il commissario per l'ambiente Stavros Dimas ha osservato: "I gravi rischi costituiti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti e dal mancato trattamento delle acque reflue urbane sono tra i motivi che hanno indotto l'UE ad adottare norme che garantiscono i più elevati livelli di protezione dei cittadini e dell'ambiente. Invito pertanto le autorità italiane ad attuare rapidamente le iniziative occorrenti per ovviare alla situazione e dare piena attuazione alla normativa comunitaria in materia di ambiente."

### **Smaltimento illegale dei rifiuti**

Nell'aprile 2007 l'Italia è stata condannata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee per inadempimento generale e persistente degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria in materia di rifiuti <sup>1</sup>, a causa dell'esistenza di migliaia di discariche illegali e incontrollate.

Nel febbraio 2008 la Commissione ha inviato all'Italia una prima lettera di avvertimento ai sensi dell'articolo 228, applicabile quando uno Stato membro non ha dato piena esecuzione a una sentenza della Corte di giustizia europea. Tale articolo attribuisce alla Commissione il potere, dopo l'emanazione di due avvertimenti, di deferire una seconda volta lo Stato membro alla Corte e di chiedere l'applicazione di penalità.

Le informazioni trasmesse dalle autorità italiane in risposta alla prima lettera di avvertimento indicano che il problema continua a essere di vasta portata e interessa quasi tutto il territorio nazionale. Nonostante le autorità italiane abbiano adottato un certo numero di provvedimenti, come il monitoraggio di alcuni siti, la Commissione giunge alla conclusione che, a due anni dalla sentenza della Corte, questi non sono sufficienti per affrontare la situazione e risolvere l'esistenza di un problema sistemico sul lungo termine.

La Commissione ha pertanto deciso di inviare all'Italia un ultimo avvertimento scritto ai sensi dell'articolo 228.

Questa procedura rientra in un più vasto approccio inteso ad affrontare problemi sistemici relativi allo smaltimento dei rifiuti illegale e incontrollato negli Stati membri.

### **Mancato trattamento delle acque reflue urbane**

La Commissione ha deciso di inviare all'Italia un primo avvertimento scritto per mancato rispetto della normativa UE intesa a proteggere la salute umana e l'ambiente dall'inquinamento provocato dalle acque reflue. A norma della direttiva del 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane <sup>2</sup>, i centri abitati con una popolazione superiore ai 10 000 abitanti che scaricano le acque in zone sensibili sotto il profilo ambientale devono dotarsi di un sistema di raccolta e trattamento che rispetti le più rigorose norme di qualità ("trattamento terziario") entro la fine del 1998.

Sulla base di una valutazione delle informazioni trasmesse dall'Italia, la Commissione ritiene che oltre 500 centri abitati non rispettino tale direttiva. L'Italia ha due mesi per rispondere e in seguito la Commissione deciderà se inviare un ultimo avvertimento scritto.

Le acque reflue non trattate possono essere contaminate da batteri e virus pericolosi e rappresentano pertanto un rischio per la sanità pubblica. Tra l'altro contengono nutrienti come l'azoto e il fosforo che possono danneggiare le acque dolci e l'ambiente marino favorendo la crescita eccessiva di alghe che soffocano le altre forme di vita, processo conosciuto come eutrofizzazione.

### **Iter procedurale**

L'articolo 226 del trattato conferisce alla Commissione la facoltà di procedere nei confronti di uno Stato membro che non adempie ai propri obblighi.

Se constata che la disciplina comunitaria è stata violata e che sussistono i presupposti per avviare un procedimento di infrazione, la Commissione trasmette allo Stato membro in questione una diffida o lettera di "costituzione in mora" (primo avvertimento scritto), in cui intima alle autorità del paese interessato di presentare le proprie osservazioni entro un termine stabilito, solitamente fissato a due mesi.

Alla luce della risposta dello Stato membro, o in assenza di risposta, la Commissione può decidere di formulare un "parere motivato" (secondo e ultimo avvertimento scritto), nel quale espone chiaramente e in via definitiva i motivi per cui ritiene che sia stata commessa una violazione del diritto comunitario e invita lo Stato membro a conformarsi entro un termine ben preciso, in genere di due mesi.

Se lo Stato membro non si conforma al parere motivato, la Commissione può decidere di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee. Se la Corte di giustizia accerta che il trattato è stato violato, lo Stato membro inadempiente è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al diritto comunitario.

L'articolo 228 del trattato conferisce alla Commissione la facoltà di agire nei confronti di uno Stato membro che non si sia conformato a una precedente sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, ancora una volta attraverso l'invio di un primo avvertimento scritto (lettera di costituzione in mora) e di un secondo e ultimo avvertimento scritto (parere motivato). Sempre a norma dell'articolo 228, la Commissione può chiedere alla Corte di infliggere una sanzione pecuniaria allo Stato membro interessato.

<sup>1</sup> La direttiva quadro sui rifiuti (75/442/CEE, modificata dalla direttiva 91/156/CEE), la direttiva relativa ai rifiuti pericolosi (91/689/CEE) e la direttiva relativa alle discariche di rifiuti (99/31/CE).

<sup>2</sup> Direttiva 91/271/CEE del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 26 aprile 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana (Causa C-135/05) (1)  
(Inadempimento di uno Stato — Gestione dei rifiuti — Direttive 75/442/CEE, 91/689/CEE e 1999/31/CE) (2007/C 96/11)**

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Recchia e M. Kostantinidis, agenti)

*Convenuta:* Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia e G. Fiengo, agenti)

**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 4, 8 e 9 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata con la direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32) — Violazione dell'art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 377, pag. 20) — Violazione dell'art. 14, lett. a), b) e c), della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, n. 99/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182, pag. 1)

**Dispositivo**

1) *Non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari: — per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e per vietare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti;*

*- affinché ogni detentore di rifiuti li consegni ad un raccogliitore privato o pubblico, o ad un'impresa che effettua le operazioni di smaltimento o di recupero, oppure provveda egli stesso al recupero o allo smaltimento conformandosi alle disposizioni della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE;*

*- affinché tutti gli stabilimenti o imprese che effettuano operazioni di smaltimento siano soggetti ad autorizzazione dell'autorità competente;*

*- affinché in ogni luogo in cui siano depositati (messi in discarica) rifiuti pericolosi, questi ultimi siano catalogati e identificati;*

*- affinché, in relazione alle discariche che hanno ottenuto un'autorizzazione o erano già in funzione alla data del 16 luglio 2001, il gestore della discarica elabori e presenti per l'approvazione dell'autorità competente, entro il 16 luglio 2002, un relative alle condizioni per l'autorizzazione e le misure correttive che ritenga eventualmente necessarie;*

*- e affinché, in seguito alla presentazione del piano di riassetto, le autorità competenti adottino una decisione definitiva sull'eventuale proseguimento delle operazioni, facendo chiudere al più presto le discariche che non ottengano l'autorizzazione a continuare a funzionare, o autorizzando i necessari lavori e stabilendo un periodo di transizione per l'attuazione del piano,*

*la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 4, 8 e 9 della direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE, dell'art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, e dell'art. 14, lett. a)-c), della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti.*

2) *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*

(1) GU C 132 del 28.5.2005.

## **Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana, proposto il 23 marzo 2005 (Causa C-135/05) (2005/C 132/29)**

Il 23 marzo 2005, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla Sig.a D. Recchia e dal Sig. M. Konstantinidis, membri del servizio giuridico della Commissione, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- 1) Costatare che la Repubblica italiana, non avendo preso tutte le misure necessarie, è venuta meno agli obblighi di cui agli articoli 4, 8 e 9 della direttiva 75/442/CEE (1) del Consiglio relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE (2), agli articoli 2, paragrafo 1, della direttiva 91/689/CEE (3) del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi e all'articolo 14, lettere a), b) e c), della direttiva 1999/31/CE (4) del Consiglio relativa alle discariche di rifiuti;
- 2) condannare la Repubblica italiana alle spese

C 132/15 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 28.5.2005